

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 728

del 23-4-2021

O G G E T T O

Rinnovo contratto passivo con l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" per consulenza in gastroenterologia in ambito di Ecoendoscopia (EUS) diagnostica e operativa. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 876

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con nota prot. n. 111013 del 17/11/2020 l’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta all’U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, la volontà di rinnovare la Convenzione per attività di consulenza in gastroenterologia in ambito di endoscopia (EUS) diagnostica e operativa, in scadenza al 31/12/2020.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, i pareri favorevoli del Direttore della Direzione Medica del Distretto Est e del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS..

Pertanto, con nota prot. n. 125208 del 22/12/2020, e successiva con nota di integrazione prot. 3457 del 13/01/2021, la scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, ai sensi della DGRV n. 866 del 13/07/2015 - ha chiesto alla Regione Veneto l’autorizzazione per il rinnovo del contratto in argomento, autorizzazione pervenuta poi con nota prot. n. 28663 del 21/01/2021.

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” con nota prot. n. 31428 del 09/04/2021 ha fatto pervenire, tramite PEC, l’accordo sottoscritto ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione *de qua*, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si evidenzia in particolare che la suddetta consulenza viene stimata in n. 1 accesso settimanale della durata indicativa di n. 5 ore al costo orario di euro 113,76 (comprensivo dell’IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all’azienda di appartenenza dei dirigenti), ex DGR 866/2015, per una spesa stimata, fino alla scadenza fissata al 30/06/2021, pari ad € 15.000,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 comma 2 lett. A) del C.C.N.L. Area Sanità stipulato il 19.12.2019 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Per quanto sopra esposto si propone, pertanto, di approvare il rinnovo della convenzione in argomento alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione per attività di consulenza in gastroenterologia in ambito di endoscopia (EUS) diagnostica e operativa per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 30/06/2021 alle condizioni e con le modalità precisate nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il costo derivante dalla stipula del contratto argomento da porre a carico del Bilancio sanitario del 2021 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 15.000,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 per un importo complessivo stimato in € 290,00;
- 3) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula della convenzione di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 24-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN	
	GASTROENTEROLOGIA	
	TRA	
	L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245 , rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/ 1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D) ;	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con	
	sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242 , rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina	
	Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/ 1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F) ;	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 7, la volontà di	
	avvalersi della collaborazione del personale medico di quest'ultima con rapporto di	
	lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Gastroenterologia,	
	esperto in ambito di endoscopia (EUS) diagnostica e operativa, per l'attuazione dei	
	compiti inerenti le finalità istituzionali;	
	- la Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, con nota n. 28663 del 21/01/2021,	
	nostro prot. n. 5826 del 21/01/2021, ha autorizzato, ai sensi della DGRV n.	
	2005/2019 e n. 866/2015, l'attivazione della convenzione per attività di consulenza	
	in gastroenterologia in ambito di endoscopia diagnostica ed operativa, per il periodo	
	01/01/2021 - 31/12/2021;	
	- l'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità stipulato l'19.12.2019,	

	prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza chiesta dall'Azienda	
	da soggetti terzi, da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio, mediante apposito	
	contratto di consulenza a pagamento;	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha provveduto con deliberazione n. 1037 del 29/08/2018 ad	
	approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e	
	considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie	
	attività istituzionali e che tale attività non comporta per l'U.L.SS. n. 7 oneri	
	aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte	
	presso le sedi dell'U.L.SS. n. 8;	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'U.L.SS. n. 8, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 7, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 8 la consulenza in ambito di Endoscopia (EUS)	
	diagnostica ed operativa presso l'UOC di Gastroenterologia dell'U.L.S.S. n. 8.	
	Articolo 2 – Obblighi dell'U.L.SS. n. 7	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di	
	Gastroenterologia dell'U.L.SS. n. 7 avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e	
	compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno mediante n. 1 accesso	

settimanale della durata indicativa di circa 5 ore, escluso il tempo necessario per

la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 7, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 7 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 8 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Gastroenterologia, d'intesa con la Direzione Medica dell'Ospedale di Vicenza, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore a 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da virus Covid_19, che potrebbe compromettere l'accesso in sicurezza presso l'U.L.SS. 8, laddove possibile, in luogo degli accessi "diretti", le prestazioni di consulenza potranno svolgersi anche in modalità di video/teleconsulto. Tale modalità alternativa sarà concordata dalle Parti in base alle effettive necessità.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 8 corrisponderà il compenso orario, tempo di trasferta escluso, di € 113,76 (comprensivo dell'IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 7).

L'U.L.SS. n. 8 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'U.L.SS. n. 8 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 8, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere mensilmente alla Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 8 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 7, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 8, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 7.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 8 assicura ai consulenti dell'U.L.SS. n. 7 idonea copertura in caso di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ex artt. 1218 e 1228 c.c. ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a

	causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente	
	contratto, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle	
	sedi U.L.SS. n. 8 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 7 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 8 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 8 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 8 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento <i>ex</i>	
	art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Gastroenterologia è l'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 8 nomina l'U.L.SS. n. 7 "Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e	

nel rispetto della precitata normativa in materia”.

L’U.L.SS. n. 7, nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’U.L.SS. n. 8, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

Il presente contratto ha validità dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 7 e previa autorizzazione della Regione Veneto.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 7 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 8, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana "	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342	
	del codice civile l'art. 7 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana "	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)